



**DETERMINA Fascicolo n. GU14/630398/2023**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX -  
Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu)**

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 11/09/2023 acquisita con protocollo n. 0228398 del 11/09/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

l'istante lamenta e contesta l'addebito di fattura n. APXXX44 di € 1.341,39, emessa dall'operatore, poichè ritiene l'addebito illegittimo e ingiustificato. Sulla scorta di ciò l'istante formula una richiesta di storno della fattura in questione e il riconoscimento di indennizzo. Il tutto nella misura complessiva di € 2.000,00.

l'operatore contesta e rigetta le richieste di indennizzo, storno e rimborso con conseguenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi riportati in atti.

Motivazione: Alla luce delle argomentazioni esposte e della relativa documentazione a supporto si motiva quanto segue. In considerazione del fatto che l'operatore ha dato prova della avvenuta tempestiva comunicazione dei costi e tariffe applicabili all'estero per i servizi già attivi, più precisamente in Egitto, appare consapevole l'utilizzo dei servizi con la applicazione delle relative tariffe ad opera dell'istante. Quest'ultimo, al contempo non fornisce elementi che comprovino l'addebito di servizi non richiesti. Pertanto, la domanda dell'istante di storno della fattura addebitata con riconoscimento di indennizzo fino alla concorrenza complessiva della somma di € 2.000,00 non è da ritenersi accoglibile; trattandosi di rigetto, il valore del decisum è da considerarsi pari a zero;

**DETERMINA**

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 11/09/2023, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura  
ALFREDO AURILIO